

---

# Circolare di studio n. 8/2016

---

*Periodo 16-31 Maggio*

---

STUDIO GAETANI

---

## **Sommario**

<b>Sommario .....</b>	<b>2</b>
<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Oneri e interessi di mora per le cartelle di pagamento.....	3
Il catasto diventa digitale sostituendo gli archivi cartacei degli atti di aggiornamento.....	4
Bonus mobili per giovani coppie .....	4
Reverse charge per i lavori di ampliamento di un edificio .....	7
I costi black list in dichiarazione dei redditi e il principio del favor rei.....	9
<b>Scheda operativa .....</b>	<b>10</b>
Termini per la notifica delle cartelle di pagamento per la riscossione di imposte dirette e IVA .....	10
Dossier esemplificativo degli interventi sulle parti condominiali ammissibili a beneficiare della detrazione Irpef per ristrutturazioni edilizie.....	11
<b>Dossier casi.....</b>	<b>15</b>
Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero .....	15
Termini per i pagamenti a seguito di accertamenti con adesione .....	16

## **Bene a sapersi**

### ***Oneri e interessi di mora per le cartelle di pagamento***

L'Agenzia delle entrate, in assenza del pagamento spontaneo da parte del contribuente, pone in essere un'attività di riscossione "coattiva" dei tributi, come regola generale, per il tramite di "Equitalia".

Tale attività, in particolare, riguarda le somme iscritte a ruolo che si rendono dovute a seguito di controlli e/o accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria.

Ai fini procedurali, il ruolo viene inviato all'Agente della riscossione che predisposizione e notifica le previste cartelle di pagamento, cui segue l'iter della riscossione delle somme e del conseguente riversamento nelle casse dello Stato o in quelle degli altri enti impositori interessati, tenendo in considerazione che nella situazione del "mancato pagamento" viene anche avviata la fase della cosiddetta "esecuzione forzata".

In altri termini, l'Agenzia delle entrate utilizza gli Agenti della riscossione per l'attivazione delle procedure per il recupero del credito per la notifica della cartella di pagamento, che può avvenire sia per raccomandata con avviso di ricevimento o, anche, per le società e le persone fisiche titolari di partita Iva utilizzando la pec-posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla data di effettiva notifica, sulle somme che risultano iscritte a ruolo si rendono dovuti:

- gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2016, prot. n. 60535/2016, a partire dal 15 maggio 2016, ha ridotto dal 4,88% al 4,13%;
- l'integrale compenso dovuto all'Agente della riscossione, che viene calcolato in relazione al capitale e agli interessi di mora, tenendo presente che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, se il debitore corrisponde gli importi iscritti a ruolo e gli interessi di mora:
  - entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l'onere di riscossione è pari al 3%;
  - oltre 60 giorni dalla notifica della cartella, l'onere di riscossione raddoppia e, quindi, risulta pari al 6%;
- gli ulteriori oneri e spese conseguenti al recupero del credito.

Per quanto attiene agli interessi di mora, nel provvedimento citato viene, tra l'altro, puntualizzato che:

- l'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
- in attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 30 aprile 2015, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,88% in ragione annuale;
- in considerazione che anche il recente art. 13 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata interessata la Banca d'Italia che, con nota del 24 marzo 2016, ha stimato al 4,13% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

e che, quindi, con effetto dal 15 maggio 2016, è corretto stabilire nel 4,13% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Inoltre, è necessario anche porre in rilievo che l'Agente della riscossione, trascorso il termine dei 60 giorni, ha la possibilità di dare corso alle cosiddette azioni cautelari e conservative, nonché alle procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e degli eventuali coobbligati, come, a titolo meramente indicativo:

- il pignoramento dei beni;
  - o:
- il fermo amministrativo di beni mobili registrati;

in quanto, per disposto dell'art. 2740 del codice civile, il debitore deve rispondere dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

## ***Il catasto diventa digitale sostituendo gli archivi cartacei degli atti di aggiornamento***

L'Agenzia delle entrate ha segnalato che, con decorrenza dal 1° giugno 2015, la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale "Pregeo" e "Docfa" si deve considerare obbligatoria per i tecnici professionisti.

In altri termini, è stato formalizzato in maniera definitiva l'addio agli archivi cartacei degli atti per l'archiviazione digitale.

Pertanto, si deve ritenere cessata l'archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento catastale a favore di quella informatica nell'ambito del *Sistema di Conservazione dei Documenti digitali SCD*.

Una novità che attua quanto previsto dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale e che porterà vantaggi sia per l'Agenzia, sia per le categorie professionali e i cittadini, in un'ottica di trasparenza, efficienza e *spending review*.

Ne deriva, di conseguenza, che ai fini procedurali:

- *per il catasto terreni*, vengono conservati digitalmente gli atti di aggiornamento redatti con la procedura Pregeo, insieme all'eventuale documentazione integrativa, nonché gli attestati di approvazione e di annullamento degli stessi, firmati digitalmente dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato;
- *per gli atti del catasto fabbricati*, redatti con la procedura Docfa, la conservazione digitale viene, invece, effettuata direttamente dalle applicazioni informatiche, che gestiscono i documenti firmati digitalmente.

Gli uffici, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, provvederanno a effettuare i successivi controlli.

## ***Bonus mobili per giovani coppie***

Il comma 75 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2016 ha ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del "bonus mobili", stabilendo che *"le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa."*

La detrazione *"da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo,(...) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro."*